

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 059/CFA
(2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 042/CFA– RIUNIONE DEL 14 SETTEMBRE 2017

I COLLEGIO

Avv. Mario Zoppellari – Presidente f.f.; Avv. Franco Matera, Prof. Leonardo Salvemini – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETA' CALCIO LECCO 1912 SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 1 DA SCONTARE NEL PRIMO CAMPIONATO CUI SI ISCRIVERÀ NELL'EVENTUALE CASO DI RIPRESA DELL'ATTIVITÀ AGONISTICA;**
- **AMMENDA DI € 1.500,00;**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN ORDINE ALLA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE ALL'EPOCA DEI FATTI SIG. MEREGALLI SANDRO – NOTA N. 11917/777 PF 16-17 GP/GC/MG DEL 2.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 1 del 3.7.2017)

Con ricorso tempestivamente comunicato in data 24.7.2017 la Calcio Lecco 1912 S.r.l. in fallimento e la Calcio Lecco 1912 hanno congiuntamente impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale, di cui alla Delibera pubblicata in Com. Uff. n. 1 del 3.7.2017, che ha inflitto a carico della Calcio Lecco 1912 S.r.l in fallimento le sanzioni della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontare nel primo campionato cui si iscriverà e dell'ammenda di € 1.500,00 a seguito di deferimento della Procura Federale per violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione al comportamento - peraltro incontestato nel presente giudizio e che, quindi, non formerà oggetto di scrutinio da parte di questa Corte - posto in essere dal proprio Amministratore Unico.

Espongono le ricorrenti:

- che in data 6.12.2016 la Calcio Lecco 1912 S.r.l. (CF 02688640131) è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Lecco, con autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa;
- che in data 2.5.2017 la società fallita, unitamente al suo A.U., sono state deferite dalla Procura Federale al TNF, in sintesi per omesso pagamento di emolumenti a favore del precedente Tecnico della squadra, accertati con lodo arbitrale divenuto definitivo;
- che in data 12.6.2017 la società fallita ha ceduto la propria azienda sportiva ad altra società avente le medesima ragione sociale, Lecco Calcio 1912 S.r.l., ma diverso CF (09945900968);
- che in data 3.7.2017 il TNF ha inflitto alla "vecchia" società in fallimento le sanzioni di cui si è detto;
- che in data 11.7.2017 la Federazione ha deliberato il trasferimento del titolo sportivo della società fallita a favore di quella neocostituita, che è subentrata alla prima nei diritti derivanti dall'anzianità di affiliazione della medesima;
- che in data 12.7.2017 la "nuova" società richiedeva l'iscrizione al Campionato di Serie D per la Stagione Sportiva 2017/18.

In dipendenza di tali fatti, lamenta la nuova Lecco Calcio 1912 S.r.l. con il prefato ricorso che le siano state direttamente applicate le sanzioni inflitte alla vecchia società con l'impugnata decisione, nella sua qualità di cessionaria del titolo sportivo già facente capo alla società fallita, non essendo più quest'ultima sanzionabile in conseguenza dell'intervenuta revoca dell'affiliazione alla F.I.G.C.

All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Cesare Di Cintio, per le ricorrenti, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del procedimento disciplinare, con conseguente annullamento della decisione impugnata, in dipendenza dell'intervenuta revoca dell'affiliazione della società fallita, e l'avv. Lorenzo Giua, per la Procura Federale, il quale ha rilevato la correttezza della decisione impugnata, pur ammettendo, anche a seguito di specifica domanda sul punto di questa Corte, che le sanzioni con essa inflitte dovrebbero far carico alla società fallita e non a quella ad essa subentrata.

La Corte premette, innanzitutto, che le sanzioni inflitte con l'impugnata sentenza alla società fallita non possono in alcun caso essere applicate alla nuova società, stante il chiaro disposto dell'art. 52, comma 4, NOIF, in forza del quale la società alla quale venga attribuito il titolo sportivo già di titolarità di altro sodalizio, al quale sia stata revocata l'affiliazione, subentra a quest'ultimo, dal punto di vista passivo, nei soli debiti pecuniari dello stesso, senza che si faccia menzione alcuna, nella predetta norma, dell'applicabilità alla società subentrante delle eventuali sanzioni di carattere disciplinare e sportivo irrogate a carico della società cessata e non ancora scontate al momento della revoca dell'affiliazione.

Da ciò discende che il proposto ricorso debba essere dichiarato in parte improcedibile, in parte inammissibile.

Più precisamente, improcedibile per ciò che riguarda la posizione della Lecco Calcio 1912 S.r.l. in fallimento, in considerazione del fatto che l'intervenuta revoca, nelle more del procedimento disciplinare, dell'affiliazione alla Federazione la priva di qualsiasi legittimazione processuale in ambito Federale, trattandosi di soggetto estraneo allo stesso; inammissibile, per ciò che concerne il ricorso promosso dalla nuova società Lecco Calcio 1912 S.r.l., per carenza in capo ad essa di qualsivoglia interesse ad agire e/o ad impugnare, non essendo la medesima in alcun modo, per quanto sopra chiarito, destinataria delle sanzioni inflitte con l'impugnata decisione.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara improcedibile il ricorso proposto dalla Calcio Lecco 1912 Srl in fallimento; dichiara inapplicabili le sanzioni inflitte alla Calcio Lecco 1912 Srl affiliata in data 11.7.2017 con Com. Uff. 7/A e dichiara inammissibile il ricorso dalla stessa proposto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Mario Zoppellari – Presidente f.f.; Avv. Franco Matera, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DEL SIG. MAZZOCCO LUIGI (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ASD ISERNIA FOOTBALL CLUB) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6, INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8 COMMI 9 E 10 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA 13 DELLE NOIF – NOTA N. 12111/660 PF 16-17 GP/AA/MG DEL 4.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 3 del 10.7.2017)

3. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD ISERNIA FOOTBALL CLUB AVVERSO LE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 1;**
- **AMMENDA DI € 1.500,00;**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. IN ORDINE ALLA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE SIG. MAZZOCCO LUIGI – NOTA N. 12111/660 PF 16-17 GP/AA/MG DEL 4.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 3 del 10.7.2017)

L'A.S.D. Isernia Football Club ed il Presidente della stessa, sig. Luigi Mazzocco, con separati ricorsi hanno impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - pubblicata sul Com. Uff. n. 3 del 10.07.2017 con la quale il detto Tribunale ha inflitto la sanzione di 1 punto di penalizzazione da scontarsi nell'attuale Stagione Sportiva, oltre l'ammenda di €. 1.500,00, nei confronti della società e la inibizione per mesi sei nei confronti del Luigi Mazzocco.

La vicenda trae origine dal lodo con il quale il Collegio arbitrale presso la L.N.D a suo tempo ha condannato l'odierna reclamante al pagamento della somma di €. 4.040,00 in favore dell'allenatore sig. Giovanni Renna, condanna non rispettata dal sodalizio che non aveva provveduto al versamento della somma.

Sull'accertamento di tali fatti – in realtà nemmeno contestati dagli incolpati - la Procura federale, dopo aver concluso le indagini, provvedeva al deferimento degli odierni reclamanti ed il relativo procedimento si concludeva come innanzi riferito.

Quale unico motivo delle due impugnazioni, le parti ricorrenti rinnovano l'eccezione di nullità del deferimento sollevata in prime cure ed ivi disattesa, determinata dalla rituale mancata notifica della comunicazione di concluse indagini.

In particolare, i reclamanti deducono che il recapito del plico contenente tale documento non era andato a buon fine in quanto la relativa notificazione, tanto nei confronti dell'Associazione che del Presidente Mazzocco, si sarebbe completata mediante “compiuta giacenza” stante l'assenza dei destinatari – o loro incaricati – al momento della consegna, ma che tale forma di notifica non propone legittima ritualità, qualora – come nella fattispecie - il procedimento notificatorio venga eseguito e completato da servizio di recapito privato e non da Poste Italiane.

Argomentano i reclamanti, invocando anche la decisione 2035/14 della Suprema Corte di Cassazione, che l'avviso di deposito per compiuta giacenza può produrre effetto soltanto in caso di notifiche effettuate dal servizio postale nazionale, mentre non può essere esteso a quelle eseguite tramite servizio privato.

Fissata dalla Corte la seduta del 14.9.2017, nella stessa comparivano il rappresentante della Procura ed il difensore delle parti private, i quali sostenevano, rispettivamente, le argomentazioni a favore e contro l'impugnata statuizione.

A parere della Corte, previa riunione delle contestazioni promosse nei confronti della medesima decisione, il reclamo deve essere accolto stante la manifesta fondatezza del motivo di gravame.

Ed invero, la Procura federale, nelle premesse dell'atto di deferimento, letteralmente deduce: “*vista la comunicazione di conclusioni delle indagini, ritualmente notificata*”; l'espresso riferimento alla ritualità della notifica del documento in discorso altro non può significare che - anche a parere dell'Organo inquirente - la comunicazione di conclusione delle indagini deve venir correttamente portata a conoscenza delle parti indagate, presupposto che nella fattispecie non si è verificato per l'irritualità del procedimento adottato.

Nella fattispecie in esame, invero, non vi sono motivi – tanto meno indicati dalla Procura che si è limitata a richiamare una, non condivisibile, prassi costante - perché il Collegio si discosti dall'orientamento della Suprema Corte di Cassazione in virtù del quale, nell'ipotesi di recapito di atti processuali a mezzo di servizio privato, non raggiunge alcun effetto la cosiddetta compiuta giacenza; in proposito, oltre alla decisione invocata dalla parte e sopra richiamata, si pone altro autorevole precedente del Supremo Collegio (Cass. 21.07.2016 n. 15035) secondo il quale: “*la*

certezza pubblica propria degli atti facendo fede fino a querela di falso” non si estende al di fuori del servizio postale nazionale.

In applicazione del principio appena richiamato al procedimento di che trattasi, va ritenuta irrituale la procedura adottata dalla Procura federale per notificare la comunicazione di chiusura delle indagini; alla stessa Procura, peraltro, attesa l'inesistenza di termini di scadenza, vanno rimessi gli atti, anche in conformità alla richiesta avanzata dalle parti reclamanti che, in conclusione delle proprie istanze, testualmente sollecitano *“rimessione degli atti all'Organo referente per quanto di competenza”*.

Per questi motivi la C.F.A. riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 2 e 3, rispettivamente proposti dal sig. Mazzocco Luigi e dalla società ASD Isernia Football Club, li accoglie e annulla le sanzioni inflitte, rimettendo gli atti alla Procura Federale per il seguito di competenza.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE F.F.
Mario Zoppellari

Publicato in Roma il 14 novembre 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio